

La Cassazione penale si pronuncia riguardo la sostituzione della penna della reclusione con quella della detenzione domiciliare.

(Cass. pen., Sez. VI, sent. 23/02/2026 (data ud. 22/01/2026) n. 7207)

La sostituzione della pena della reclusione con quella della detenzione domiciliare non può essere applicata senza il consenso esplicito dell'imputato, laddove quest'ultimo abbia espressamente richiesto l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. La decisione di applicare una pena incidente sulla libertà personale richiede una motivazione puntuale che giustifichi la scelta effettuata rispetto all'istanza difensiva formulata.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

composta da

Dott. RICCIARELLI Massimo - Presidente

Dott. GIORGI Maria Silvia - Relatore

Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere

Dott. TRIPICCIÓNE Debora - Consigliere

Dott. NATALE Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

A.A., nato in P il (Omissis)

avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 31 marzo 2023 che aveva condannato l'imputato alla pena di anni due e mesi uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585, 577 co. 1 e 576 n. 5 cod. pen., sostituendo la pena della reclusione con quella della detenzione domiciliare sostitutiva.

La Corte ripercorreva nel merito le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado nel considerare infondato il primo motivo di appello, articolato in due diverse censure, relative all'insussistenza del reato di maltrattamenti, in difetto dei requisiti dell'abitudine e della reiterazione delle condotte, nonché alla richiesta di applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto prima dell'entrata in vigore della Legge 19 luglio 2019, n. 69. La Corte riteneva che, dalle risultanze istruttorie, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testimoni, fosse emersa la frequenza e la ripetitività dei comportamenti maltrattanti, frutto di una persistente condotta sopraffattoria e vessatoria protrattasi senza interruzioni sino al marzo 2021 ed espressione di un sistema di vita relazionale abitualmente doloroso e avvilente, consapevolmente instaurato dall'imputato ai danni della persona offesa.

I Giudici di appello disattendevano altresì il secondo motivo di impugnazione, relativo alla mancata assoluzione dell'imputato dal delitto di lesioni personali, ritenendo il certificato medico acquisito agli atti prova certa delle lesioni e della loro riconducibilità causale all'aggressione subita dalla vittima.

Circa il trattamento sanzionatorio, infine, la Corte, in parziale accoglimento del terzo motivo di appello, con cui si chiedeva la sostituzione della pena della reclusione applicata in primo grado, rigettava la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, alla luce dell'inefficacia di questa a prevenire il rischio di recidiva e a favorire la risocializzazione del condannato, ritenendo di applicare la detenzione domiciliare sostitutiva.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, chiedendone l'annullamento, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo:

2.1. all'applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare in mancanza del necessario consenso dell'imputato. In particolare, il ricorrente rappresenta che la richiesta di sostituzione della pena era limitata all'applicazione del lavoro di pubblica utilità, non potendosi ritenere l'istanza estesa a una pena incidente sulla libertà personale, né che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, la mera elezione di domicilio in udienza potesse essere considerata quale manifestazione del consenso dell'imputato in tal senso;

2.2. all'applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva e alla carenza e alla contraddittorietà della motivazione circa la scelta della pena sostitutiva. Invero, il ricorrente lamenta che i Giudici dell'appello non abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni poste a sostegno della scelta di una sanzione sostitutiva implicante una significativa compressione della libertà personale, limitandosi

ad una motivazione generica e non approfondita, non rispettosa dei requisiti imposti dall'art. 58 della legge n. 689/1981.

2.3. Il ricorrente ha presentato altresì conclusioni scritte in data 18 dicembre 2025 e memoria di replica alla requisitoria del P.G. in data 15 gennaio 2026, con le quali si riporta alle doglianze sollevate con i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

3. La difesa della parte civile ha depositato conclusioni, con cui chiede il rigetto del ricorso, oltre alla richiesta di liquidazione delle spese.

4. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. La Corte d'Appello, nel sostituire la pena della reclusione applicata in primo grado con la pena della detenzione domiciliare, in luogo del lavoro di pubblica utilità espressamente richiesto dall'imputato nell'atto di appello, ha fatto riferimento all'ampiezza della procura speciale rilasciata al difensore al fine di "richiedere l'applicazione di pene sostitutive introdotte ex decreto legislativo n. 150/2022". E ha argomentato nel senso che il lavoro di pubblica utilità non appariva idoneo a prevenire concretamente il pericolo di recidiva in relazione alla natura del reato, né a favorire la risocializzazione del condannato, trattandosi di misura non in grado di far comprendere l'effettivo disvalore dei comportamenti tenuti. Viceversa, ha reputato che la detenzione domiciliare, in merito alla quale lo stesso imputato aveva fornito in udienza un domicilio idoneo all'esecuzione, fosse in grado di contemperare le diverse esigenze.

Orbene, ritiene il Collegio di riscontrare nel ragionamento della Corte territoriale una lacuna argomentativa, là dove, rispetto alla specifica richiesta, puntuale e motivata, di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, contenuta nell'atto di appello, la Corte non ha fornito una risposta adeguata, limitandosi a valorizzare un atto precedente e di portata generica (il rilascio della procura speciale), il cui esercizio in concreto era destinato ad esplicitarsi nello specifico contenuto del successivo atto di appello.

La Corte si è invero limitata a fare riferimento alla discrezionalità del giudice e al criterio di gradualità della limitazione della libertà personale nell'ottica della rieducazione e della risocializzazione, affidando così a valutazioni generiche la scelta della sanzione applicabile e sostenendo apoditticamente che la detenzione domiciliare era comunque rispondente alla finalità, perseguita dalla difesa, di scongiurare l'ingresso dell'imputato in un istituto penitenziario.

Al giudice della cognizione spetta una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa costituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità di reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idonea all'individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. S, n. 34243 del 26/09/2025, Moscardi, Rv. 288705 -01).

La Corte, invero, ha ommesso di considerare (e motivare) se, ai fini della prescritta valutazione prognostica, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nella prospettazione della richiesta difensiva, in quanto corredata da puntuali prescrizioni dirette ad evitare la recidiva, avrebbe potuto, o non, assicurare una adeguata efficacia rieducativa e un sicuro percorso di reinserimento sociale, risultando quindi concretamente più coerente della pena detentiva e perciò più rispettosa del principio di proporzione rispetto al delitto, al reinserimento effettivo della persona del reo, al pericolo di reiterazione di reati a tutela dei consociati.

3. Alla luce delle suesposte considerazioni va disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata -sul punto -ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Va altresì disposta la condanna del ricorrente alla rifusione in favore dello Stato delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata dal competente giudice di merito (Sez. U., 26/09/2019, De Falco).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile B.B., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Dispone, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2026.